



720 4.14 1

Ministero dell' Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare

Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale – VIA e VAS

Parere n. 2750 del 08/06/2018

Progetto	ID_VIP: 2956 Raccordi a 150 kV in doppia terna dall'esistente elettrodotto "CP - Palagiano - CP Gioia del Colle" alla Stazione Elettrica di Castellaneta (TA), richiesta chiarimenti parere CTVA/2595, del 12/01/2018 <i>Parere Tecnico</i> <i>(ex art. 9 D.M. 150/07)</i>
Proponente	Terna Rete Italia SpA
Richiedente	D.G.V.A.A.

Handwritten notes and signatures on the right margin.

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.

La Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale – VIA e VAS

VISTA la nota della Direzione Generale per le Valutazioni e le Autorizzazioni Ambientali (d'ora in avanti DVA) avente protocollo 0010189 del 03/05/2018, acquisita dalla Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale – VIA e VAS (di seguito CTVA) con protocollo CTVA/001687 del 03/05/2018 relativa alla procedura di valutazione ai sensi del D.Lgs 152/2006 del “*Raccordi a 150 kV in doppia terna dall'esistente elettrodotto CP - Palagiano - CP Gioia del Colle alla Stazione Elettrica di Castellaneta*”.

VISTO il Parere della CTVA relativo all'istanza di cui all'oggetto, emesso con numero CTVA / 2595 del 12.01.2018, con pronuncia favorevole riguardo alla compatibilità ambientale dell'opera denominata “*Nuova costruzione dei raccordi a 150 kV in doppia terna dall'esistente elettrodotto "CP Palagiano - CP Gioia del Colle" alla Stazione Elettrica di Castellana*”, con relative condizioni ambientali (Prescrizioni).

VISTO il Decreto Legislativo del 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i recante “*Norme in materia ambientale*”;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica del 14 maggio 2007, n. 90 concernente “*Regolamento per il riordino degli organismi operanti presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, a norma dell'articolo 29 del D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 agosto 2006, n. 248*” ed in particolare l'art. 9 che ha istituito la Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale - VIA e VAS (d'ora in avanti Commissione);

VISTO il Decreto Legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito in legge il 14 luglio 2008, L. 123/2008 “*Conversione in legge, con modificazioni, del Decreto legge 23 maggio 2008, n. 90 recante misure straordinarie per fronteggiare l'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania e ulteriori disposizioni di protezione civile*” ed in particolare l'art. 7 che modifica l'art. 9 del DPR del 14 maggio 2007, n. 90;

VISTO il Decreto Legge 6 luglio 2011, n. 98 convertito in legge il 15 luglio 2011, L. 111/2011 “*Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 recante disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria*” ed in particolare l'art. 5 comma 2-bis;

VISTO il Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare prot. n. GAB/DEC/150/07 del 18 settembre 2007 di definizione dell'organizzazione e del funzionamento della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale - VIA e VAS;

VISTO il Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare prot. n. GAB/DEC/112/2011 del 19/07/2011 di nomina dei componenti della Commissione e i successivi decreti integrativi;

VISTO il Decreto Ministeriale n. 308 del 24/12/2015 recante gli “*Indirizzi metodologici per la predisposizione dei quadri prescrittivi nei provvedimenti di valutazione ambientale di competenza statale*”;

VISTO che Terna Rete Italia S.p.A. ha presentato istanza per l'avvio della procedura di V.I.A. ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. relativa al progetto citato in oggetto, con nota prot. TRISPA/P20150001233 dell'11.02.2015, acquisita agli atti con prot. DVA-2015-4488.

VISTO E CONSIDERATO che, a seguito dell'esame delle integrazioni, la CTVA ha ravvisato con nota CTVA 0003307 del 30/09/2016 acquisita da DVA con protocollo 0023906 del 30/09/2016, la necessità di richiedere al proponente di provvedere di dare avviso pubblico del deposito della documentazione integrativa, auspicando una ripubblicazione unica comprendente anche la documentazione precedente.

VISTA la ripubblicazione del progetto, avvenuta in data 09/12/2016, con termine di presentazione delle Osservazioni del Pubblico sul progetto ripubblicato fissata al 07/02/2017.

CONSIDERATO le opere sottoposte a valutazione consistono in:

- realizzazione di nuovi raccordi aerei entra-esce 150 kV in doppia terna alla SE 380/150 kV di Castellaneta dall'elettrodotto aereo esistente 150 kV semplice terna;
- realizzazione del nuovo collegamento a 150 kV "CP Gioia del Colle - SE di Castellaneta";
- realizzazione del nuovo collegamento a 150 kV "SE di Castellaneta - CP Palagiano".

- costruzione di linee aeree per complessivo 18 km;
- installazione di numero 51 tralicci tronco/piramidali;

VISTI E CONSIDERATO il Parere CTVA n. 2595 del 12.01.2018 con pronuncia favorevole alla *positiva* riguardo alla compatibilità ambientale dell'opera denominata "Nuova costruzione dei raccordi a 150 kV in doppia terna dall'esistente elettrodotto "CP Palagiano - CP Gioia del Colle" alla Stazione Elettrica di Castellana", a condizione che si ottemperi alle prescrizioni poi elencate.

VISTO E CONSIDERATO che la nota della DVA0010189 del 03/05/2018 a CTVA richiede di esprimersi su due aspetti del suddetto parere 2595:

- chiarimento in merito all'opportunità per la Società Terna Rete Italia S.p.A. di poter gestire le terre e rocce da scavo prodotte nell'ambito dei lavori in oggetto in regime all'art. 185 del D.Lgs. 152/2016 e ss.mm.ii. ed in coerenza con la disciplina in materia attualmente in vigore;
- difficoltà nell'individuare le attività che sono chiamati a svolgere gli enti coinvolti nelle verifiche di ottemperanza e come si relazionino alle attività dell'ente vigilante, con particolare riferimento alle condizioni ambientali numero 8,9,10 del parere precedentemente richiamato.

VISTA E CONSIDERATA la condizione ambientale (prescrizione) numero 2 del parere CTVA n.2595 del 12/01/2018 che recita:

"Con riferimento ai materiali da scavo, prodotti dalla realizzazione dell'opera, considerati i volumi di progetti inferiori ai 6000 mc, il proponente dovrà procedere prima dell'inizio dei lavori al campionamento dei terreni in corrispondenza di ciascun sostegno della linea per l'accertamento dei requisiti di qualità ambientale di cui all'Allegato n. 4 del DM 161/2012. La gestione dei materiali da scavo quali sottoprodotti dovrà, avvenire in conformità dall'articolo 41 bis, del decreto n. 69 del 21 giugno 2013 convertito con legge 98/2013 e con relativa richiesta di autorizzazione ad ARPA Puglia ed informativa ai Comuni di Mottola e Castellaneta".

VISTE E CONSIDERATE le condizioni ambientali numero 8, 9 e 10 del parere CTVA n.2595 del 12/01/2018 che recitano:

- Prescrizione numero 8

Il progetto esecutivo dovrà contenere: un piano per la gestione dei potenziali impatti ambientali derivanti da incidenti, e da malfunzionamenti, riguardante tutte le opere in progetto e tutte le attività il progetto delle piste e delle piazzole di accesso alle aree d'intervento in modo che non dovranno interferire con habitat naturali, utilizzando percorsi ed aree alternative.

Il progetto esecutivo dell'opera dovrà essere corredato degli opportuni capitolati di appalto, nei quali dovranno essere indicate tutte le azioni previste nel progetto in esame e quelle scaturite dalle prescrizioni del presente parere e dovranno essere previsti gli oneri, a carico dell'appaltatore, andrà garantito l'effettivo ripristino a verde o della situazione preesistente di tutte le superfici manomesse.

- Prescrizione numero 9

Al fine di contenere l'impatto sui corsi d'acqua le opere non dovranno interessare la fascia di rispetto idraulica di 10,00 m, definita a partire dal limite demaniale o dal ciglio di sponda. Dovranno essere garantite le distanze previste per le linee elettriche a norma di legge al di sopra della massima elevazione degli argini o delle sponde.

- Prescrizione numero 10

In merito ai rischi di collisione dell'avifauna con i conduttori ed il filo di guardia in tutto il tracciato si dovranno installare opportuni sistemi di avvertimento visivo sulla corda di guardia, utilizzando in particolare spirali di plastica colorata (bianco e rosso disposte alternativamente).

VISTE E CONSIDERATE che, relativamente alla individuazione di altri Enti nelle condizioni ambientali numero 8, 9 e 10 del parere CTVA n. 2595 vengono indicati e coinvolti i seguenti Enti:

- Ente Vigilante : Regione Puglia
- Ente Coinvolto: ARPA Puglia

VISTO E CONSIDERATO che nella nota DVA 0010189 del 03/05/2018 trasmessa a CTVA considera quanto segue

- Con nota prot. TRISPA/P20160001789 del 05.04.2016, acquisita con prot. 9112/DVA del 05.04.2016, il Proponente ha trasmesso l'elaborato denominato *"Due diligence per la gestione delle terre e rocce da scavo"*, presentato unitamente alle integrazioni richieste a seguito dell'incontro dell'11.03.2016 con codesta Commissione Tecnica VIA/VAS, specificando che *"le modalità operative che si intendono adottare per la gestione delle terre e rocce da scavo è il riutilizzo nello stesso sito di produzione allo stato naturale ed ai fini della realizzazione dell'opera, di cui all'art. 185 comma 1, l.e) D.Lgs 152/06 e ss.mm.ii."*.
- Con parere n. 2595 del 12/01/2018, acquisito al prot. 793/DVA del 15.01.2018, la Commissione Tecnica VIA/VAS ha espresso parere positivo in merito alla compatibilità ambientale del suddetto progetto, specificando che *"in base alle informazioni di progetto, i volumi dei materiali da scavo"[...] "sono tali da non richiedere di predisporre istanza secondo il Decreto 161/2012 e la relativa redazione del Piano di Utilizzo delle Terre e Rocce da Scavo"*.
- A tal riguardo, tale parere sembra non essere pienamente coerente con le nuove previsioni normative di cui al DPR 120/2017 *"Regolamento recante la disciplina dell'utilizzazione delle terre e rocce da scavo"*, e inoltre la prescrizione n. 2 chiede al Proponente di procedere, prima dell'inizio dei lavori, al campionamento dei terreni per l'accertamento dei requisiti di qualità ambientale ai sensi della precedente normativa in materia di terre e rocce da scavo, abrogata dal citato DPR 120/2017.
- nel prosieguo dell'iter amministrativo di predisposizione del provvedimento finale, è emersa l'impossibilità da parte della Direzione Generale per le Valutazioni e le Autorizzazioni Ambientali di dare seguito alla stesura del medesimo provvedimento, senza acquisire preliminarmente un definitivo chiarimento da parte della Commissione Tecnica in merito all'opportunità per la Società Terna Rete Italia S.p.A. di poter gestire le terre e rocce da scavo prodotte nell'ambito dei lavori in oggetto in regime all'art. 185 del D.Lgs. 152/2016 e ss.mm.ii. e in coerenza con la disciplina in materia attualmente in vigore.

VISTA la nota emessa da DVA con protocollo 0011147 del 14/05/2018 acquisita da CTVA con protocollo CTVA 001829 del 15/05/2018 avente oggetto: Condizioni Ambientali contenute nei Pareri di valutazione Ambientale

VISTO E CONSIDERATO che con l'entrata in vigore del D. Lgs 104/2017, che apporta modifiche al D.Lgs 152/2006 in materia di Valutazione di Impatto Ambientale, sono operative le disposizioni su monitoraggio e verifiche di ottemperanza previste all'art. 28 D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., che si applicano anche ai procedimenti di V.I.A. avviati secondo la normativa previgente, in applicazione di quanto previsto dall'art 23, comma 3, del medesimo Decreto 104/2017.

VISTO E CONSIDERATO che in merito alla verifica dell'ottemperanza delle Condizioni Ambientali :

- la DVA (Direzione Generale per le valutazioni e le autorizzazioni ambientali) in qualità di Autorità Competente, verifica l'ottemperanza alle condizioni ambientali avvalendosi, ove necessario, dei "Soggetti individuati per la verifica di ottemperanza";
- i suddetti Soggetti sono tenuti a concludere l'attività di verifica entro il termine di 30 gg. individuato al comma 3 del richiamato art. 28 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., comunicandone tempestivamente gli esiti all'Autorità Competente e, per i profili di competenza, anche al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo.
- in caso contrario, così come previsto al comma 4 del sopra citato art. 28, le attività di verifica saranno svolte dall'autorità competente

VISTA E CONSIDERATA la richiesta di chiarimenti della DVA in merito alla condizione ambientale n. 2 del Parere n.2595 del 12/01/2018

VISTO il quadro normativo che regola la disciplina di utilizzo delle terre e rocce da scavo ed in particolare il DPR 120/2017 *"Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo, ai sensi dell'articolo 8 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164. (17G00135) (GU Serie Generale n.183 del 07-08-2017)*

VISTO che l'entrata in vigore del provvedimento: le nuove normative di cui al DPR 120/2017 "Regolamento recante la disciplina dell'utilizzazione delle terre e rocce da scavo" è stata prevista per il 22/08/2017

VISTO E CONSIDERATO che l'istanza del proponente è stata formulata l'11.02.2015 con successive integrazioni e ripubblicazione avvenuta il 9/12/2017.

VISTO l'elaborato del proponente "chiarimenti al SIA" codifica REFR13001ASAM02016 del 30/03/2016

CONSIDERATO che nell'elaborato di cui sopra REFR13001ASAM02016 al punto 3 sono riportati chiarimenti inerenti le volumetrie di scavo e gestione delle terre e rocce da scavo.

VISTO E CONSIDERATO che il proponente, nel suddetto elaborato, prevede il riutilizzo in sito dell'intero quantitativo scavato, pari a circa 4.871 mc.

CONSIDERATO il Bilancio complessivo dei materiali da Scavo dell'opera, così esplicitato nel parere già citato ed oggetto di questi chiarimenti:

	terreno	Numero di sostegni	Volume mc scavato	Volume mc riutilizzato	Volume mc in eccesso
Fondazioni plinti risega a 4 piedi	vegetale	35	3786	3786	==
Fondazioni trivellate a 4 piedi	vegetale	16	1086	1086	==
totale			4781	4781	==

VISTO E CONSIDERATO che il proponente precisa nel proprio elaborato che "intende adottare, ai fini del riutilizzo, l'articolo 185 comma 1 del D. Lgs 152/2006 e che prima dell'inizio dei lavori in fase di progettazione esecutiva accerterà i requisiti ambientali delle terre escavate

RICHIAMATA la prescrizione n. 2 di cui al Parere CTVA 2595 in cui si chiede al proponente di "procedere prima dell'inizio dei lavori al campionamento dei terreni in corrispondenza di ciascun sostegno della linea per l'accertamento dei requisiti di qualità ambientale di cui all'Allegato n. 4 del DM 161/2012. La gestione dei materiali da scavo quali sottoprodotti dovrà, avvenire in conformità dall'articolo 41 bis, del decreto n. 69 del 21 giugno 2013 convertito con legge 98/2013 e con relativa richiesta di autorizzazione ad ARPA Puglia ed informativa ai Comuni di Mottola e Castellaneta".

CONSIDERATO che il DPR 120/2017, ovvero il regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle Terre e Rocce, ai sensi dell'articolo 3 del DL 133/2014 (convertito con Legge 164/2014) è in vigore dal 22 Agosto 2017 e che questi abroga sia il DM 161/2012 che l'articolo 184 bis, comma 2 del D.Lgs 152/2006, nonché gli articoli 41 e 41 bis del D.L. 69/2013.

VISTO E CONSIDERATO che il sopra richiamato DPR 120/2017

- all'articolo 4 riporta i criteri che devono essere soddisfatti per qualificare le terre come sottoprodotti riprendendo le indicazioni riportate all'articolo 184-bis del D. Lgs 152/2006
- all'articolo 20 evidenzia l'ambito di applicazione delle disposizioni con riferimento ai requisiti ambientali
- all'articolo 21 precisa la dichiarazione in capo al proponente della sussistenza delle condizioni previste dall'articolo 4 con trasmissione almeno 15 giorni prima dell'inizio dei lavori.

CONSIDERATO che il campionamento dei terreni per l'accertamento dei requisiti di qualità ambientale ai sensi della precedente normativa in materia di terre e rocce da scavo, abrogata dal citato DPR 120/2017.

VALUTATO che la condizione applicata nel parere CTVA/2595 debba essere resa coerente con le nuove previsioni normative di cui al DPR 120/2017 "Regolamento recante la disciplina dell'utilizzazione delle terre e rocce da scavo" pur tenendo conto che l'istanza fu formulata antecedentemente alla sua emanazione.

VALUTATO che la prescrizione n. 2 del parere CTVA 2595 era stata orientata ad utilizzo dei materiali da scavo come sottoprodotti, cosa diversa rispetto alla gestione di TRS fuori dal regime dei rifiuti di cui all'art. n.185.

CONSIDERATO che le disposizioni transitorie di cui al co. 2 dell'art. 27 del DPR 120/2017 si applicano a procedimenti di approvazione del Piano di Utilizzo ai sensi del DM 161/2012, o della normativa ancora precedente, in corso alla data di entrata in vigore della nuova norma e che nel caso in esame il proponente non ha mai presentato istanza ai sensi del 161/2012.

CONSIDERATO che con le integrazioni del 6 aprile 2016 (nota "chiarimenti al SIA" codifica REFR13001ASAM02016 del 30/03/2016) il proponente ha inoltrato due diligence con precisazione di procedere ai sensi dell'art. 185

CONSIDERATO che successivamente è entrato in vigore il DPR 120/2017 e che, con la nota la DVA chiede se la CTVA accetti che *"le terre siano trattate al di fuori del regime dei rifiuti (art. 185) e quindi applicare l'art. 24 del DPR 120, oppure fare il Piano di Utilizzo ai sensi dell'art. 9 del DPR 120 stesso"*.

VALUTATO che nel caso specifico siamo sotto i 6000 mc e che, per gestire i materiali da scavo in regime di sottoprodotto, non sia possibile prescrivere il Piano di Utilizzo come da art. 9 del DPR 120/2017, in quanto questo articolo si applica per i cantieri di grandi dimensioni, mentre, affinché il proponente gestisca il sottoprodotto, si debba indirizzarlo ai sensi degli art. 20 e 21 del medesimo DPR 120/2017.

VALUTATO che la condizione ambientale del Parere CTVA/2595 possa essere riformulata pertanto nel seguente modo e che intende sostituire la precedente prescrizione numero 2 :

- *Con riferimento ai materiali da scavo, prodotti dalla realizzazione dell'opera, considerati i volumi di progetti inferiori ai 6000 mc, il proponente dovrà procedere prima dell'inizio dei lavori al campionamento dei terreni in corrispondenza di ciascun sostegno della linea per l'accertamento dei requisiti di qualità ambientale di cui all'Allegato n. 4 del DPR 120/2017. La gestione dei materiali da scavo quali sottoprodotti dovrà, avvenire in conformità all'art. 20 e 21 del DPR 120/2017 e con relativa comunicazione ad ARPA Puglia ed informativa ai Comuni di Mottola e Castellaneta".*

VALUTATO che la proposta di condizione ambientale risulta coerente con le finalità del DPR 120/2017 ovvero semplificativa rispetto all'istanza del proponente che fu attivata coerentemente con la normativa vigente nell'anno 2015 ed anche nella successiva ripubblicazione avvenuta il 9/12/2016.

VALUTATO che il ruolo di Soggetto cui compete la Vigilanza della verifica di ottemperanza da parte del proponente sia il Ministero dell'Ambiente

VISTE E CONSIDERATE le richieste di chiarimento della DVA relative alle attività che sono chiamati a svolgere gli enti coinvolti nelle verifiche di ottemperanza e come si relazionino alle attività dell'ente vigilante, con particolare riferimento alle condizioni ambientali numero 8,9,10 del parere CTVA n. 2595

CONSIDERATO che le prescrizioni concernono

- *la verifica del progetto esecutivo relativa al fatto che tutte le attività di progetto delle piste e delle piazzole di accesso alle aree d'intervento non dovranno interferire con habitat naturali, utilizzando percorsi ed aree alternative e (...) la verifica che i capitolati d'appalto contengano le indicazioni per garantire l'effettivo ripristino a verde o della situazione preesistente di tutte le superfici manomesse (prescrizione 8);*
- *la verifica del progetto esecutivo per contenere l'impatto delle opere sui corsi d'acqua ovvero garantire la fascia di rispetto idraulica di 10,00 m, definita a partire dal limite demaniale o dal ciglio di sponda. (prescrizione 9);*
- *il controllo al termine di lavori che siano stati installati gli opportuni sistemi di avvertimento visivo sulla corda di guardia per contenere i rischi di collisione dell'avifauna con i conduttori ed il filo di guardia in tutto il tracciato. (prescrizione 10);*

VISTE E CONSIDERATE le norme aggiornate dal Decreto 104/2017 relative dell'art. 28 del D.Lgs 152/2006 che regolano il Monitoraggio per cui *"il proponente è tenuto a ottemperare alle condizioni ambientali contenute nel provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA o nel provvedimento di VIA"*

CONSIDERATO che l'articolo 17 del Decreto 104/2017 prevede che il proponente *"trasmette al soggetto eventualmente individuato per la verifica, la documentazione contenente gli elementi necessari alla verifica dell'ottemperanza e che l'attività di verifica si conclude entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della documentazione trasmessa dal proponente"*.

CONSIDERATO il Regolamento *"Indirizzi metodologici per la redazione dei quadri prescrittivi nei provvedimenti di valutazione ambientale di competenza statale"* di cui al DM 24 dicembre 2015, n. 308, con particolare riferimento alla necessità di individuare univocamente il soggetto cui compete la verifica di ottemperanza di ciascuna condizione ambientale e di specificare, in maniera puntuale, sia il ruolo che le attività concrete degli eventuali enti coinvolti

CONSIDERATO che nel Quadro prescrittivo del parere 2595/CTVA, il soggetto individuato per la verifica delle suddette prescrizioni è ARPA Puglia cui è assegnato il ruolo di verificatore dell'ottemperanza da parte del proponente.

VISTO E CONSIDERATO che ARPA Puglia, Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell'Ambiente:

- è Organo Tecnico della Regione Puglia, istituito e disciplinato con Legge Regionale 22 gennaio 1999, n. 6, così come modificata dalla Legge Regionale 4 ottobre 2006, n. 27;
- è preposta all'esercizio di attività e compiti in materia di prevenzione e tutela ambientale, come individuate dall'art. 4 della legge istitutiva, ai fini della salvaguardia delle condizioni ambientali soprattutto in relazione alla tutela della salute dei cittadini e della collettività
- è dotata di personalità giuridica pubblica, nonché di autonomia tecnico-giuridica, amministrativa e contabile
- opera su tutto il territorio della Regione Puglia, ed è presente in ogni Provincia con i suoi Dipartimenti Ambientali Provinciali (DAP).

VISTA E CONSIDERATO il quadro organizzativo, delle risorse e delle competenze di ARPA Puglia così come dettagliatamente descritto sul sito web ufficiale dell'Ente stesso <http://www.arpa.puglia.it>

CONSIDERATO che l'organizzazione di ARPA Puglia dispone al proprio interno, a titolo esemplificativo, il Servizio Laboratori e che questi svolge l'attività assegnata dalla normativa nazionale e regionale alle competenze dell'Agenzia per il controllo dei fattori di inquinamento e qualità dell'ambiente di natura biologica, chimica e fisica nelle matrici ambientali aria, acqua, suolo, ambienti naturali, antropizzati e confinati.

CONSIDERATO che, per quanto alla erogazione delle attività di specializzazione, i Servizi Laboratori dei Dipartimenti appartenenti alla medesima macro area operano in regime di reciproca integrazione funzionale e che all'interno dei Dipartimenti Provinciali possono essere istituiti poli di alta specializzazione che sviluppino attività di eccellenza, distinti per matrice o per gruppi di parametri in funzione delle principali vocazioni del territorio di riferimento.

VISTO E CONSIDERATO che richiamando l'organizzazione di ARPA Puglia, ancora a titolo esemplificativo, il Servizio Ambienti Naturali rappresenta l'articolazione funzionale della Direzione Scientifica che, in base al Regolamento Regionale 10 giugno 2008, n. 7 per quanto attiene la tematica Parchi, Aree naturali e Biodiversità, cura le attività a livello regionale in materia di Risorse Naturali e salvaguardia degli ecosistemi, Biodiversità, Aree Naturali Protette, nonché le attività di VIA, VAS, Verifica di incidenza e IPPC e che tale struttura assicura per l'intero territorio regionale una serie di attività, tra cui si cita *" il coordinamento e la partecipazione a piani di monitoraggio degli ambienti naturali protetti a valenza regionale"*.

VALUTATO che le prescrizioni (condizioni ambientali) di cui al progressivo numero 8 e 9 e 10 concernono verifiche e controllo in fase di progettazione così sintetizzate:

- le piste e le piazzole di accesso alle aree d'intervento che non interferiscano con habitat naturali, utilizzando percorsi ed aree alternative.

- i capitoli d'appalto contengano le indicazioni per garantire l'effettivo ripristino a verde o della situazione preesistente di tutte le superfici manomesse;
- l'impatto delle opere sui corsi d'acqua garantisca la fascia di rispetto idraulica di 10,00 m, definita a partire dal limite demaniale o dal ciglio di sponda;
- siano stati previsti gli opportuni sistemi di avvertimento visivo sulla corda di guardia per contenere i rischi di collisione dell'avifauna con i conduttori ed il filo di guardia in tutto il tracciato.









VALUTATO che le suddette verifiche di applicazione delle condizioni ambientali sono coerenti con le finalità, le competenze e le risorse dell'ENTE ARPA Puglia.
















VALUTATO di riconfermare i contenuti delle condizioni ambientali numero 8, 9 e 10 del Parere CTVA 2595 e di assegnare univocamente ad ARPA Puglia il ruolo di Soggetto cui compete la Vigilanza della verifica di ottemperanza da parte del proponente.

Tutto ciò VISTO, CONSIDERATO e VALUTATO
la Commissione Tecnica per la Verifica dell'Impatto Ambientale VIA – VAS













ESPRIME il seguente PARERE




- **Modificare la prescrizione numero 2 adottando nella formulazione che segue:**
“Con riferimento ai materiali da scavo, prodotti dalla realizzazione dell'opera, considerati i volumi di progetti inferiori ai 6000 mc, il proponente dovrà procedere prima dell'inizio dei lavori al campionamento dei terreni in corrispondenza di ciascun sostegno della linea per l'accertamento dei requisiti di qualità ambientale di cui all'Allegato n. 4 del DPR 120/2017. La gestione dei materiali da scavo quali sottoprodotti dovrà, avvenire in conformità all'art. 20 e 21 del DPR 120/2017 e con relativa comunicazione ad ARPA Puglia ed informativa ai Comuni di Mottola e Castellaneta”
- **Confermare le prescrizioni numero 8, 9 e 10 ed individuare ARPA Puglia con il ruolo di Soggetto cui compete la vigilanza della verifica di ottemperanza da parte del proponente.**

Ing. Guido Monteforte Specchi (Presidente)	
Cons. Giuseppe Caruso (Coordinatore Sottocommissione VAS)	
Dott. Gaetano Bordone (Coordinatore Sottocommissione VIA)	
Arch. Maria Fernanda Stagno d'Alcontres (Coordinatore Sottocommissione VIA Speciale)	
Avv. Sandro Campilongo (Segretario)	
Prof. Saverio Altieri	
Prof. Vittorio Amadio	
Dott. Renzo Baldoni	

Avv. Filippo Bernocchi	
Ing. Stefano Bonino	
Dott. Andrea Borgia	Borgia 
Ing. Silvio Bosetti	
Ing. Stefano Calzolari	
Ing. Antonio Castelgrande	
Arch. Giuseppe Chiriatti	
Arch. Laura Cobello	
Prof. Carlo Collivignarelli	
Dott. Siro Corezzi	
Dott. Federico Crescenzi	
Prof.ssa Barbara Santa De Donno	
Cons. Marco De Giorgi	ASSENTE
Ing. Chiara Di Mambro	
Ing. Francesco Di Mino	ASSENTE
Avv. Luca Di Raimondo	
Ing. Graziano Falappa	



Arch. Antonio Gatto	
Avv. Filippo Gargallo di Castel Lentini	
Prof. Antonio Grimaldi	
Ing. Despoina Karniadaki	
Dott. Andrea Lazzari	
Arch. Sergio Lembo	
Arch. Salvatore Lo Nardo	
Arch. Bortolo Mainardi	
Avv. Michele Mauceri	
Ing. Arturo Luca Montanelli	ASSENTE
Ing. Francesco Montemagno	
Ing. Santi Muscarà	ASSENTE
Arch. Eleni Papaleludi Melis	
Ing. Mauro Patti	ASSENTE
Cons. Roberto Proietti	ASSENTE
Dott. Vincenzo Ruggiero	ASSENTE
Dott. Vincenzo Sacco	

Avv. Xavier Santiapichi	ASSENTE
Dott. Paolo Saraceno	
Dott. Franco Secchieri	
Arch. Francesca Soro	
Ing. Roberto Viviani	ASSENTE



